



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/08/SR06/C7

S.2.26
CF

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL
GOVERNO IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE E DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE”**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) O.d.g Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottolineando il mancato coinvolgimento delle Regioni in sede di predisposizione del provvedimento, propone parere favorevole, preso atto che l'adozione dei decreti legislativi attuativi avverrà previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e preso altresì atto dell'impegno del Ministero della Salute ad un coinvolgimento effettivo delle Regioni e delle Province Autonome nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi nell'ambito di uno specifico tavolo di lavoro. Rappresenta, inoltre, al Governo che, considerato che l'articolo 9 del Disegno di legge impone il principio di invarianza della spesa, in sede di espressione dell'Intesa sui decreti legislativi attuativi, le Regioni e le Province Autonome valuteranno di conseguenza eventuali misure che dovessero comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, evidenziando la necessità di adeguate coperture finanziarie.

La Provincia autonoma di Bolzano chiede, inoltre, di inserire la seguente clausola di salvaguardia:

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente “*Disposizioni finali*”.

Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”.

Relazione illustrativa

Si propone la rituale clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali con particolare riferimento agli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in oggetto e alle competenze di cui all'articolo 4, primo comma, n. 7 (“ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri”, competenza regionale delegata alla Provincia ai sensi del DPR n. 474/1975), e all'articolo 8, primo comma, n. 29 (“addestramento e formazione professionale”), dello Statuto speciale di cui al DPR 670/1972.

Roma, 5 febbraio 2026